



BANDO DI CONTRIBUTI

- 1) PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA E INVESTIMENTI CORRELATI**
- 2) PER L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA HACCP E INVESTIMENTI AD ESSO CORRELATI**

Art. 1 Premessa

Nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di Commercio di Savona intende sostenere e incentivare, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, la qualificazione e gli investimenti delle imprese che utilizzano taluni gas fluorurati a effetto serra nonché la realizzazione di interventi aziendali finalizzati a prevenire i rischi e pericoli che potrebbero insorgere durante tutta la filiera alimentare previsti dal metodo di autocontrollo del sistema HACCP e volti a tutelare la salute dei consumatori.

Art. 2 Risorse

La dotazione finanziaria prevista a copertura degli interventi di cui al presente bando è garantita dalle risorse camerali destinate nell'ambito del bilancio di previsione 2014.

Art. 3 Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi i seguenti soggetti aventi sede legale o unità operativa nella provincia di Savona aventi i seguenti requisiti dimensionali definiti dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L 124 del 20/05/2003):

- **micro imprese, ossia le imprese aventi un numero di addetti (espresso in ULA - Unità Lavorative Annue) inferiore a 10 e un fatturato o totale di bilancio annuo inferiore o uguale a € 2.000.000,00;**
- **piccole imprese ossia le imprese aventi un numero di addetti (espresso in ULA - Unità Lavorative Annue) inferiore a 50 e un fatturato o totale di bilancio annuo inferiore o uguale a € 10.000.000,00.**

Tali imprese devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA di Savona;
- b) essere attive;
- c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
- d) essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali. Tuttavia, come previsto dall'art. 31, comma 8-bis del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, nel caso in cui sussista un'inadempienza contributiva dell'impresa beneficiaria del contributo, la Camera di Commercio tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il versamento direttamente agli enti previdenziali e/o assicurativi creditori dell'impresa;
- e) non trovarsi nelle condizioni ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 del 1° ottobre 2004)¹;

¹ Per la definizione di impresa in difficoltà, si veda l'appendice normativa.



- f) non essere sottoposte a procedure concorsuali di scioglimento (fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo), né trovarsi in stato di liquidazione, cancellazione, o altra situazione equivalente;

I requisiti dimensionali di impresa micro o piccola e quelli previsti alle precedenti lett. a), e), f) dovranno essere posseduti già al momento di presentazione della domanda, mentre i requisiti previsti dalle lett. b), c), d) dovranno sussistere al momento della concessione del contributo, salvo quanto precisato alla lett. d) in materia di regolarità contributiva dell'impresa.

L'eventuale perdita dei requisiti prima della concessione del contributo (ad esempio per cessazione attività, avvio di procedure concorsuali, aumento dei limiti dimensionali rispetto ai parametri di cui al paragrafo precedente, trasferimento dell'unità operativa in altra provincia o cancellazione dell'impresa) determinerà l'inammissibilità della domanda.

Art. 4 Finalità del bando

Il presente bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto per le imprese soggette agli obblighi previsti:

- 1) dal DPR 43/2012 in attuazione del Reg. CE 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (attività di recupero, installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra), incluse le spese sostenute per il conseguimento delle certificazioni;
- 2) dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 in attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

Art. 5 Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese - al netto dell'IVA e altre imposte - sostenute (fatturate e quietanzate) dal 01/07/2013 (alla data di scadenza del bando) per le finalità di cui all'art. 4.

- a) Spese ammissibili per gli interventi di cui all'art. 4, punto 1):
 - I) **acquisto ex novo, sostituzione/adeguamento** di macchinari e attrezzature;
 - II) spese per il **rilascio della certificazione** aziendale resa da enti accreditati;
 - III) spese per la partecipazione a **corsi di formazione** rivolti ai seguenti soggetti: titolari, collaboratori familiari di imprese individuali ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile; soci lavoratori delle società di persone; personale dipendente, con esclusione, pertanto, delle spese sostenute per la formazione di lavoratori parasubordinati o con rapporti di collaborazione. Ai fini del calcolo dei contributi, sono prese in considerazione soltanto le spese risultanti dalle fatture emesse dai soggetti organizzatori strettamente riferite al servizio didattico formativo reso dai soggetti stessi.
- b) Spese ammissibili per gli interventi di cui all'art. 4, punto 2):
 - I) **acquisto, sostituzione e adeguamento** di impianti produttivi, macchinari e attrezzature;
 - II) **adeguamento dei locali** in cui si svolge l'attività aziendale.
Gli interventi di cui ai punti I) e II) devono essere previsti dal piano di autocontrollo e funzionali al rispetto delle normative in materia di sicurezza e igiene alimentare.
 - III) **redazione del manuale di autocontrollo**, solo per le nuove imprese iscritte al Registro imprese in data non anteriore al **01/07/2013**.



Art. 6 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

- a) l'IVA se detraibile per il soggetto beneficiario;
- b) oneri accessori, fiscali, finanziari (ritenute acconto, cassa previdenza, bolli, costi pratiche amministrative, ecc.);
- c) spese per servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa;
- d) spese di personale dipendente;
- e) spese di viaggi, trasferte, missioni, soggiorni di personale dell'azienda e dei consulenti;
- f) spese per mezzi targati iscritti nei pubblici registri;
- g) spese regolate per contanti (oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente).

Art. 7 Natura ed entità del contributo

L'agevolazione è concessa nelle seguenti misure:

1) *spese di cui all'art. 5, lett. a):*

- a) acquisto ex novo, sostituzione/adeguamento di macchinari e attrezzature: 50% dei costi ammissibili con un contributo massimo complessivo per singola impresa di euro 2.500,00 e un minimo di spesa di euro 300,00;
- b) partecipazione a corsi di formazione e rilascio della certificazione aziendale: 80% dei costi ammissibili con un contributo massimo complessivo per singola impresa di euro 1.600,00 e un minimo di spesa di euro 200,00.

2) *spese di cui all'art. 5, lett. b):*

- a) acquisto, sostituzione e adeguamento di impianti produttivi, macchinari, attrezzature e adeguamento locali in cui viene svolta l'attività aziendale: 50% dei costi ammissibili con un contributo massimo complessivo per singola impresa di euro 10.000,00 e un minimo di spesa di euro 500,00;
- b) redazione del manuale di autocontrollo: 80% dei costi ammissibili con un contributo massimo complessivo per singola impresa di euro 500,00 e un minimo di spesa di euro 200,00.

I contributi previsti dal presente bando si intendono concessi in base al regime degli "Aiuti de minimis" definito dal Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 (GUUE – Serie L 352 del 24/12/2013).

Il contributo è assoggettato, ove applicabile, alla ritenuta d'acconto del 4% disposta dall'art. 28 – c. 2 del D.P.R. 600/73 e all'imposta di bollo di € 2,00 ai sensi della L. 71/2013, salve ulteriori disposizioni normative.

Art. 8 Presentazione delle domande

La presentazione delle domande dovrà avvenire **a partire dal giorno 01/10/2014 e fino al giorno 15/11/2014** mediante invio telematico e pagamento telematico dell'imposta di bollo nell'importo vigente (attualmente € 16,00), utilizzando la piattaforma Web Telemaco (<http://webtelemaco.infocamere.it>) – Servizi e-gov - Contributi alle imprese.

L'invio telematico della domanda può essere effettuato sia direttamente dall'impresa sia da parte di un soggetto presentatore (associazione di categoria / agenzia / studio / altro soggetto privato) delegato dall'impresa.

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.



A) INVIO DA PARTE DELL'IMPRESA

Per procedere con questa modalità, è necessario che:

- 1) il legale rappresentante dell'impresa sia dotato di firma digitale (smart card, business key, ecc.. e relativo software di firma);
- 2) l'impresa abbia attivato una casella di posta elettronica certificata (pec);
- 3) l'impresa abbia sottoscritto il contratto Telemaco Pay (con relativo conto prepagato di importo pari o superiore al valore dell'imposta di bollo vigente, attualmente fissata in € 16,00).

La domanda dovrà essere compilata utilizzando il file .rtf disponibile sul sito camerale www.sv.camcom.gov.it.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti previsti dall'art. 9 del bando.

Tutta la documentazione dovrà essere salvata in file formato .pdf non modificabile che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

Per la trasmissione della domanda occorre seguire le istruzioni per l'invio telematico allegate al bando.

B) INVIO DA PARTE DI SOGGETTO PRESENTATORE

Per procedere con questa modalità, è necessario che uno dei seguenti soggetti: associazione di categoria / agenzia / studio / altro soggetto privato:

- 1) sia dotato di firma digitale e abbia sottoscritto il contratto Telemaco Pay (con relativo conto prepagato di importo pari o superiore al valore dell'imposta di bollo vigente, attualmente fissata in € 16,00).
- 2) abbia attivato una casella di posta elettronica certificata (pec) per ogni comunicazione inerente la domanda di contributo.

La domanda dovrà essere compilata utilizzando il modulo in formato .rtf disponibile sul sito camerale www.sv.camcom.gov.it e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante in originale.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti previsti dall'art. 9 del bando.

Il modulo di domanda dovrà essere salvato in file formato .pdf non modificabile e firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto presentatore.

Art. 9 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:

1. documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa che presenta la domanda di contributo;
2. copia delle fatture di spesa;
3. documenti comprovanti l'avvenuta regolare realizzazione degli interventi.

Per quanto concerne le spese sostenute per gli interventi specificati all'art. 5, lett. a):

- a) documentazione comprovante la necessità delle spese sostenute per macchinari e attrezzature (nuovi, calibrati/tarati) rispetto alle normative di riferimento;
- b) copia della certificazione aziendale rilasciata dall'ente di certificazione accreditato per le imprese che svolgono attività inerenti la refrigerazione ai sensi del DPR 43/2012 in attuazione del Reg. CE 842/2006;
- c) copia degli attestati di partecipazione individuale ai corsi di formazione degli operatori. Nel caso in cui, alla data di presentazione della domanda, l'attestato di partecipazione ai corsi non sia stato ancora rilasciato, potrà essere allegata dichiarazione del soggetto formatore resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente tutte le informazioni obbligatorie contenute nell'attestato che, comunque, dovrà essere prodotto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo per poter procedere alla sua



liquidazione;

Per quanto concerne le spese sostenute per gli interventi specificati all'art. 5, lett. b):

- a) documentazione riferita ad attività in materia di sicurezza alimentare (brevi relazioni, estratto del manuale aziendale, audit interno, perizia, sopralluogo Asl, ecc.) comprovante la necessità degli interventi relativi ad impianti, macchinari, attrezzature e locali;
- b) copia del documento di smaltimento ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa fornitrice attestante lo smaltimento, in caso di sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature.

Art. 10 Istruttoria, concessione ed erogazione del contributo

L'agevolazione sarà gestita secondo la modalità "a sportello", fino alla concorrenza delle risorse stanziare dalla Camera di Commercio. L'ammissione al contributo avverrà sino a esaurimento dei fondi disponibili sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, tenendo conto che è assegnata priorità alle micro imprese.

Le domande saranno sottoposte all'esame di una Commissione, nominata dalla Giunta camerale, composta dal Presidente della Camera di Commercio o altro componente di Giunta, da un dirigente o funzionario della Camera stessa, da un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni di categoria dei settori industria, artigianato, commercio e turismo, eventualmente integrata da un esperto nelle materie oggetto del bando.

Per ciascuno dei componenti delle succitate Associazioni sarà nominato un supplente.

Le mansioni di Segretario saranno svolte da un dipendente camerale di categoria non inferiore alla C.

La partecipazione alle riunioni della Commissione è a titolo gratuito.

La Commissione potrà inoltre avvalersi di un esperto nelle materie oggetto del bando.

La Commissione esaminerà tutte le domande pervenute nei termini ed esprimerà il proprio parere circa la loro ammissibilità tecnica e formale all'ammissione al contributo.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei 2/3 dei componenti (anche se supplenti ove previsto); le decisioni saranno assunte a maggioranza dei presenti.

Le risultanze delle suindicate attività dovranno risultare da apposito verbale.

La Commissione potrà effettuare sopralluoghi ed avrà facoltà di richiedere, qualora lo ritenga opportuno, documentazione integrativa.

L'assegnazione dei contributi verrà disposta con determinazione del dirigente dell'Area Affari Generali – Sviluppo del territorio e delle imprese. Il responsabile del procedimento comunicherà all'impresa beneficiaria la concessione e la contestuale erogazione del contributo.

Art. 11 Procedimento amministrativo

Ai sensi degli artt. 7 - 8 della Legge n. 241/90, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale inviata via pec (o, in mancanza, via fax) alle imprese richiedenti (e per conoscenza all'indirizzo pec del soggetto indicato quale referente della pratica nel modulo di domanda).

Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede all'adempimento mediante comunicazione generale sulla home page del sito



Internet istituzionale www.sv.camcom.gov.it.

Il procedimento amministrativo relativo ai contributi di cui al presente bando deve concludersi con la liquidazione dei contributi entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Nel corso dell'istruttoria, sarà facoltà dell'Ufficio richiedere integrazioni in merito alla documentazione presentata assegnando un congruo termine per provvedere alla regolarizzazione o integrazione di essa; in tal caso, la durata del procedimento si intende sospesa e riprende a decorrere dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intenderà definitivamente non ammessa al contributo.

L'unità organizzativa preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale relativo al bando è l'Ufficio Credito Promozione locale della Camera di Commercio e il responsabile del procedimento è il Dott. Luciano Moraldo, responsabile del Servizio Promozione del territorio e delle imprese.

Art. 12 Controlli

La CCIAA effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, appositi controlli a campione per verificare la conformità all'originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate.

Qualora dai controlli emergessero irregolarità non sanabili, la Camera di commercio disporrà la revoca del contributo.

Art. 13 Norme a tutela della privacy

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento.



APPENDICE NORMATIVA

DPR 27 GENNAIO 2012, N. 43 REGOLAMENTO RECANTE ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA (G.U. 20 APRILE 2012 N. 93): consultabile all'indirizzo: http://images.sv.camcom.gov.it/IT/f/CONTR_CCIAA/MODULISTICA/80/8034_CCIAASV_2592014.pdf

D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/41/CE RELATIVA AI CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI NEL MEDESIMO SETTORE. (GU N.261 DEL 9-11-2007 - SUPPL. ORDINARIO N. 228) consultabile all'indirizzo: http://images.sv.camcom.gov.it/IT/f/CONTR_CCIAA/MODULISTICA/80/8032_CCIAASV_2592014.pdf

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

12. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici.

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
-

D.P.R. 7 APRILE 2000, N. 118

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2000, n. 109.

1. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.
2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.
3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.

2. Informatizzazione ed accesso agli albi.

1. I soggetti preposti alla tenuta dell'albo provvedono all'informatizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.
-



D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

47. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

REG. CE 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»): consultabile all'indirizzo

http://www.sv.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=941

In particolare si richiama l'attenzione sull'art. 3, paragrafo 2, del regolamento: <<L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare i **200.000 EUR** nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi non può superare i **100.000 EUR** nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti "de minimis" non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada>>.

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
ORIENTAMENTI COMUNITARI SUGLI AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI
IMPRESE IN DIFFICOLTÀ (2004/C 244/02)**

9. Non esiste una definizione comunitaria di impresa in difficoltà. Tuttavia, ai fini dei presenti orientamenti la Commissione ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

10. Un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
- c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

11. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al punto 10, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovraccapacità, la diminuzione



del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale. In quest'ultimo caso i presenti orientamenti si applicano agli aiuti eventualmente concessi nel quadro di detta procedura allo scopo di garantire la continuità dell'impresa. In ogni caso un'impresa in difficoltà può beneficiare di aiuti solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con le proprie forze o con i finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato.

12. Ai sensi dei presenti orientamenti, un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, neanche nel caso in cui la sua situazione finanziaria iniziale sia precaria. Ciò avviene, ad esempio, quando una nuova impresa emerge dalla liquidazione di un'impresa preesistente, o quando essa rilevi semplicemente gli elementi dell'attivo di un'impresa posta in liquidazione. In linea di principio, un'impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi 3 anni dall'avvio dell'attività nel settore interessato. Solo dopo tale periodo l'impresa può essere ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, a condizione che:

- a) sia un'impresa in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti,
- e
- b) non faccia parte di un gruppo più grande, se non alle condizioni fissate al punto 13.

13. Un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di massima, beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono difficoltà intrinseche all'impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Qualora un'impresa in difficoltà crei un'affiliata, l'affiliata e l'impresa in difficoltà sua controllante vengono considerate un gruppo e hanno titolo a ricevere aiuti alle condizioni fissate nel presente punto.

L'intera comunicazione è consultabile all'indirizzo

http://images.sv.camcom.gov.it/IT/f/CONTR_CCIAA/BANDO_CQC_FGAS_2013/66/6674_CCIAASV_8102013.pdf

DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69 “DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA”, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 AGOSTO 2013 N. 98

Art. 31

(Semplificazioni in materia di DURC)

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:



- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli ((stati di avanzamento dei lavori)) o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di ((centoventi giorni dalla data del rilascio)). I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo ((comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito)). Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni ((centoventi giorni)) e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.

8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.

8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni dalla data del rilascio.